

ALLEGATO 1a



ALL. B – NORME DI ATTUAZIONE



PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA (PRQA)

ALLEGATO B – NORME DI ATTUAZIONE

PRQA Allegato 2 – NORME DI ATTUAZIONE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Obiettivi specifici del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA)
- Articolo 2 Durata e ambito territoriale di applicazione del PRQA
- Articolo 3 Strategie a scala sovraregionale
- Articolo 4 Tempistica per il rientro nei limiti di qualità dell'aria
- Articolo 5 Zonizzazione e aree di superamento
- Articolo 6 Disciplina dei tavoli e dei gruppi per la redazione dei piani stralcio
- Articolo 7 Modifiche
- Articolo 8 Efficacia delle disposizioni del PRQA
- Articolo 9 Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi
- Articolo 10 Ulteriori strumenti attuativi
- Articolo 11 Provvedimenti abilitativi in materia ambientale

TITOLO II - MISURE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI VALORI LIMITE E DEI LIVELLI CRITICI E PER IL PERSEGUIMENTO DEI VALORI OBIETTIVO

SEZIONE I - MISURE IN AMBITO URBANO

- Articolo 12 Ambito territoriale di applicazione
- Articolo 13 Limitazione alla circolazione veicolare
- Articolo 14 Misure locali e ulteriori misure finalizzate al contenimento del numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10
- Articolo 15 Ampliamento della forestazione urbana e periurbana

SEZIONE II - MISURE IN TEMA DI TRASPORTI

- Articolo 16 Trasporto pubblico locale e regionale
- Articolo 17 Indicazioni per la pianificazione del servizio di TPL, ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti

SEZIONE III - MISURE IN MATERIA DI USO SOSTENIBILE DELL'ENERGIA

- Articolo 18 Ridefinizione della zona di piano e della zona di mantenimento, di cui alla DGR 4 agosto 2009, n. 46-11968
- Articolo 19 Misure in tema di utilizzo di fonti di energia rinnovabile
- Articolo 20 Regolamentazione degli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile.
- Articolo 21 Implementazione del Catasto Impianti Termici e controlli

SEZIONE IV - MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA

- Articolo 22 Disposizioni in materia di agricoltura

TITOLO III - ULTERIORI STRUMENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PIANO

- Articolo 23 Disposizioni per la programmazione finanziaria e accordi
- Articolo 24 Monitoraggio

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 25 Disposizioni finali
- Articolo 26 Effetti dell'adozione del PRQA e misure di salvaguardia

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi specifici del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA)

1. Il Piano regionale di qualità dell'aria, di seguito "PRQA", dà attuazione agli articoli 9 e 13 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, prevedendo, relativamente agli inquinanti indicati, le misure strutturali necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici nel più breve tempo possibile, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del rispetto di tali valori e livelli, al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
2. Il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 richiede l'azione coordinata e congiunta del livello di governo europeo, statale, regionale e locale. A livello regionale, concorrono le azioni di tutti gli assessorati regionali e, in particolare, di quelli competenti in materia di territorio, energia, trasporti, attività produttive, agricoltura, sanità e comunicazione.
3. In coerenza con quanto specificato ai commi 1 e 2, gli scenari di qualità dell'aria al 2025 e al 2030 del PRQA tengono conto del contributo di riduzione emissiva delle misure previste dallo scenario di attuazione della legislazione nazionale ed europea (Current Legislation-CLE al 2025 ed al 2030), secondo la ripartizione indicata nella Tabella 7.1 del Capitolo 7 del PRQA, relativo agli scenari tendenziali.
4. Gli obiettivi di qualità dell'aria, di cui al comma 1, sono perseguiti in via strutturale dalla Regione attraverso le riduzioni al 2025, rispetto ai valori emissivi dello scenario tendenziale, delle emissioni degli inquinanti, secondo il seguente dettaglio:
 - a. 13 % delle emissioni di PM10, corrispondente a 1.912 tonnellate/anno;
 - b. 7,5 % delle emissioni di ossidi di azoto (NOx), corrispondente a 3.418 tonnellate/anno;
 - c. 0,5 % delle emissioni di ammoniaca (NH3), corrispondente a 149 tonnellate/anno;
 - d. 3,4 % delle emissioni di composti organici volatili (COV), corrispondente a 2.995 tonnellate/anno;
 - e. 3,5 % delle emissioni di biossido di zolfo (SO2), corrispondente a 102 tonnellate/anno.
5. L'ulteriore riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti in aria ambiente, finalizzato a un graduale avvicinamento ai valori non vincolanti, auspicati nelle linee guida dell'OMS, è perseguito in via strutturale dalla Regione attraverso le riduzioni al 2030, rispetto ai valori emissivi dello scenario tendenziale, delle emissioni degli inquinanti, secondo il seguente dettaglio:
 - a. 30 % delle emissioni di PM10, corrispondente a 3.592 tonnellate/anno;
 - b. 12 % delle emissioni di ossidi di azoto (NOx), corrispondente a 3.531 tonnellate/anno;
 - c. 4,3 % delle emissioni di ammoniaca (NH3), corrispondente a 1.276 tonnellate/anno;
 - d. 5,1 % delle emissioni di composti organici volatili (COV), corrispondente a 4.368 tonnellate/anno;
 - e. 3,8 % delle emissioni di biossido di zolfo (SO2), corrispondente a 103 tonnellate/anno.
6. Alle riduzioni emissive indicate ai commi 4 e 5 concorrono le azioni stabilite dal PRQA, nonché, anche indirettamente, da tutti gli altri strumenti di pianificazione regionale e locale, con particolare riferimento al Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), al Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) e relativi piani di settore (il Piano regionale per la Mobilità delle Persone - PrMoP ed il Piano regionale della Logistica - PrLog), al Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC), al Complemento dello Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027 (CSR), al Programma Regionale FESR 2021-27 (PR FESR).

Articolo 2

Durata e ambito territoriale di applicazione del PRQA

1. L'arco temporale di riferimento degli scenari del PRQA si estende fino all'anno 2030.
2. Le disposizioni del PRQA sono riferite all'intero territorio regionale salvo che non sia diversamente previsto.

Articolo 3

Strategie a scala sovregionale

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria e in coerenza con quanto specificato all'articolo 1, comma 2, la Regione:
 - dà attuazione agli impegni assunti nell'ambito degli accordi interregionali e, in special modo, nel "Nuovo accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" (di seguito Accordo di bacino padano), sottoscritto dalla Regione Piemonte e dalle altre Regioni del Bacino Padano con l'allora Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 25 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 22-5139 del 5 giugno 2017, con particolare riferimento alle misure relative alla mobilità sostenibile, alla biomassa per uso domestico, agli abbruciamenti del materiale vegetale, all'agricoltura sostenibile e alla gestione delle misure emergenziali;
 - dà attuazione al decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 (conv. con legge 103/2023) ed al decreto legge 12 settembre 2023, n. 121 (conv. con legge 155/2023);
 - ha richiesto, unitamente alle regioni del Bacino Padano, l'attivazione di misure statali di regolazione di fonti emissive di competenza statale e che impattano sul territorio regionale, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 9, comma 9, del d.lgs. 155/2010;
 - promuove la definizione di ulteriori accordi interregionali o tra diverse amministrazioni, per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria, prevedendone l'attuazione nei tempi ivi previsti.
2. Le misure contenute nel PRQA, volte alla riduzione delle emissioni di ammoniaca, danno attuazione anche al Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico (PNCIA), redatto ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, attuativo della Direttiva NEC.

Articolo 4

Tempistica per il rientro nei limiti di qualità dell'aria

1. Lo scenario predisposto, che tiene conto delle misure Common LEgislation (CLE) e delle misure e azioni di piano, stima, sulla base delle analisi e valutazioni tecniche effettuate da ARPA Piemonte, il rientro nei valori limite di qualità dell'aria a fine anno 2025, tenuto conto del contributo di riduzione emissiva delle Regioni confinanti.
2. In caso di mancato raggiungimento dei limiti entro il 2025, si procederà a un aggiornamento delle misure del PRQA, al fine di implementare specifiche azioni, localizzate sulle aree di superamento residue e finalizzate alla riduzione delle emissioni e delle concentrazioni di PM10 e NO2.

Articolo 5

Zonizzazione e aree di superamento

1. In attuazione degli articoli 3 e 4 del d.lgs. 155/2010, il territorio regionale è suddiviso nelle seguenti zone e agglomerati:
 - Codice IT0118 – Agglomerato di Torino
 - Codice IT0119 – Zona denominata Pianura
 - Codice IT0120 – Zona denominata Collina
 - Codice IT0121 – Zona denominata di Montagna
 - Codice IT0122 – Zona denominata Piemonte
2. Le rappresentazioni cartografiche delle zone e dell'agglomerato di cui al comma 1 e l'elenco dei comuni ivi ricadenti, sono riportati nell'allegato I (Elenco dei comuni dell'agglomerato e delle zone individuate e loro caratteristiche) alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 24-903.
3. L'aggiornamento della zonizzazione di cui al comma 1, previsto dall'art. 4, comma 2 del d.lgs. 155/2010, è adottato con provvedimento della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43.
4. La Regione Piemonte individua annualmente le aree di superamento, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g, del d.lgs. 155/2010.

Articolo 6

Disciplina dei tavoli e dei gruppi per la redazione dei piani stralcio

1. L'articolo 6 della legge regionale 43/2000 stabilisce che il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria (ora Piano di qualità dell'aria, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 155/2010) può articolarsi in “*piani stralcio o parti di piano*”.
2. I piani stralcio sono provvedimenti predisposti dalla Giunta e approvati dal Consiglio regionale che stabiliscono, per gli specifici ambiti trattati (agricoltura, energia, industria, riqualificazione urbana, trasporti, comunicazione), le prescrizioni e le indicazioni, prevalentemente di carattere tecnico, nonché gli obblighi, i divieti e gli eventuali finanziamenti, necessari a mettere in pratica gli scenari di riduzione delle emissioni previsti nel PRQA, attraverso l'implementazione delle misure nello stesso individuate. Un piano stralcio, pertanto:
 - è un documento di carattere regolamentare e prescrittivo, contraddistinto da specificità e complessità tecnica;
 - non sostituisce, né aggiunge, ulteriori misure rispetto a quelle individuate nel PRQA, ma le implementa e le disciplina;
 - deve essere elaborato con le strutture regionali competenti nella specifica materia trattata (agricoltura, energia, industria, riqualificazione urbana, trasporti, comunicazione), le quali, a loro volta, si avvalgono del supporto di un Nucleo Tecnico, che garantisca che la definizione dei contenuti regolamentari e prescrittivi integri tutte le politiche regionali di settore interessate;
 - deve prevedere il coinvolgimento, in fase di elaborazione, degli enti locali interessati.
3. Per garantire l'uniformità operativa e la non duplicazione di “tavoli tecnici”, il Nucleo tecnico a supporto delle strutture competenti nella specifica materia è incardinato nell'ambito del gruppo di lavoro per la Strategia regionale sul Cambiamento climatico. Dal punto di vista operativo, il gruppo di lavoro, che viene coordinato dal Responsabile del Settore “Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali” della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, quando opera per la strategia per il

cambiamento climatico, per la redazione dei piani stralcio sarà coordinato dal Responsabile del Settore competente per la specifica materia trattata, in raccordo con il Settore competente in materia di qualità dell'aria. Il Nucleo Tecnico ha il compito di fornire gli apporti, gli strumenti e le specifiche conoscenze correlati alle competenze istituzionali delle diverse strutture regionali utili alla redazione dei piani stralcio ed è indicativamente composto, oltre che dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, anche da rappresentanti del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e delle Direzioni regionali Sanità, Welfare, Opere pubbliche, difesa del Suolo, protezione civile, trasporti e logistica, Agricoltura e cibo, Competitività del sistema regionale, Coordinamento politiche e fondi europei - turismo e sport. Il Nucleo Tecnico può, altresì, consultare gli *stakeholder* da esso individuati, sulla base delle specifiche tematiche trattate.

Articolo 7

Modifiche

1. Il PRQA è modificato attraverso varianti o modifiche e integrazioni. In particolare:
 - a) le modifiche alle disposizioni del PRQA sono apportate conformemente alle disposizioni di cui alla Legge regionale 7 aprile 2000, n. 43;
 - b) le modifiche alle disposizioni del PRQA, necessarie per il suo adeguamento alle norme comunitarie e statali oppure che non attengono a vincoli, scelte localizzative, limiti e condizioni di sostenibilità o ad ogni altra previsione di tutela, uso e trasformazione del territorio, sono approvate con deliberazione di Giunta regionale, previo parere favorevole della competente Commissione Consiliare;
 - c) le modifiche alle disposizioni del PRQA, conseguenti a errori meramente materiali, sono approvate con deliberazione di Giunta regionale.

Articolo 8

Efficacia delle disposizioni del PRQA

1. Il PRQA, in attuazione degli articoli 9 e 13 del d.lgs. 155/2010 e degli articoli 6 e 7 della l.r. 43/2000, detta prescrizioni, direttive e indirizzi. Le disposizioni che nelle presenti norme di attuazione e negli altri elaborati del PRQA, recano le abbreviazioni (P), (D) ed (I) hanno, rispettivamente, valenza di prescrizioni (P), direttive (D) e indirizzi (I). In particolare:
 - a) per “prescrizioni”, si intendono le disposizioni del PRQA che sono cogenti e immediatamente applicative. Le prescrizioni incidono direttamente sul regime giuridico dei beni e dei rapporti giuridici disciplinati. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza e attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo quanto previsto dal PRQA e prevalgono automaticamente, senza la necessità di recepimento, sulle disposizioni incompatibili contenute negli strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi, anche se assunti in data antecedente;
 - b) per “direttive”, si intendono le disposizioni da recepire nei piani e programmi che hanno effetto diretto ed indiretto sulla qualità dell'aria e che possono concorrere con le loro misure alla riduzione delle emissioni in atmosfera;
 - c) per “indirizzi”, si intendono le raccomandazioni rivolte a piani e programmi che fissano finalità generali e obiettivi prestazionali, riconoscendo ai soggetti pubblici e privati, chiamati ad osservarli, ambiti di autonomia nell'individuazione delle modalità di realizzazione dei risultati indicati.
2. Gli enti pubblici provvedono all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi alle disposizioni contenute nel PRQA tempestivamente e comunque entro

24 mesi dalla data della sua approvazione. Sino all'adeguamento di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione vigenti se non in contrasto con le previsioni del PRQA.

Articolo 9

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi

1. (P) Il parere motivato di valutazione ambientale strategica dei piani e programmi, generali e di settore, operanti nel territorio regionale, di cui al Titolo II, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si conclude con una valutazione che dà conto dei significativi effetti sull'ambiente di tali piani o programmi e, qualora le misure in essi contenute determinino un peggioramento della qualità dell'aria, indica le misure aggiuntive, idonee a compensare e/o mitigare l'effetto delle emissioni introdotte.

2. (P) Ai fini di cui al comma 1, nel contesto degli elaborati prodotti per la Valutazione ambientale strategica, il proponente del piano o programma relaziona opportunamente in merito agli effetti, in termini di emissioni degli inquinanti PM10 e NOx, eventualmente attesi dall'attuazione del piano o programma, e sulle misure idonee a compensare e/o mitigare tali effetti, nonché sul recepimento delle misure previste dal PRQA.

Articolo 10

Ulteriori strumenti attuativi

1. (I) Concorrono altresì all'attuazione delle previsioni contenute nel PRQA, per le materie di competenza, gli atti e i provvedimenti di seguito elencati, che dovranno contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1:

- a) gli atti di pianificazione territoriale e urbanistica di competenza della Regione, delle Province, della Città metropolitana di Torino (CMT0) e dei Comuni, di cui alla legge regionale 56/1977;
- b) il Piano Urbano del Traffico (PUT) dei Comuni e il Piano del traffico per la viabilità extraurbana delle Province e della CMT0, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
- c) gli atti di programmazione del Trasporto Pubblico Locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30;
- d) i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS), comunque denominati, previsti dall'art. 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e i relativi strumenti strategici quali, in particolare, il Piano Urbano della Logistica sostenibile (PULS) e il Biciplan;
- e) le ordinanze sindacali in materia di traffico, adottate ai sensi dell'art. 7 (comma 1, lettera b), del d.lgs. 285/1992;
- f) le autorizzazioni ambientali e i controlli disciplinati dal d.lgs. 152/2006 e dalle ulteriori normative in materia ambientale;
- g) gli ulteriori provvedimenti, a carattere puntuale o pianificatorio, adottati dalle Regioni e dagli enti locali sulla base dei poteri attribuiti dalla legislazione vigente, anche comunitaria, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del d.lgs. 155/2010;
- h) iniziative, bandi, finanziamenti, progetti e programmi, finalizzati all'incremento della mobilità sostenibile e comunque alla riduzione dell'utilizzo dell'auto privata.

2. (I) Gli enti locali, nella redazione o nell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione urbanistica, laddove definiscono l'organizzazione del territorio, in relazione ai settori mobilità e trasporti, agricoltura, energia, industria, biomasse e sanità, devono:

- assumere specifici obiettivi di sostenibilità, in coerenza con i target del PRQA;
- definire l'assetto e l'uso del territorio secondo una visione di lungo periodo e che promuove la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- darne atto in sede di relazione illustrativa.

3. (D) Gli strumenti attuativi, di cui ai commi 1 e 2, individuano indicatori sulla riduzione degli inquinanti della qualità dell'aria e ne prevedono il monitoraggio.

Articolo 11

Provvedimenti abilitativi in materia ambientale

1. (P) Le prescrizioni del PRQA costituiscono requisito minimo nel caso di impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. 155/2010 e dell'art. 271, comma 4, del d.lgs. 152/2006. Le autorizzazioni ambientali, fra cui l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'autorizzazione unica ambientale (AUA), l'autorizzazione alle emissioni, nonché gli ulteriori titoli abilitativi in materia ambientale, anche conseguenti a procedure in regime di comunicazione, non possono contenere previsioni contrastanti con le previsioni del PRQA.

2. (P) Nell'esercizio di attività di cantiere e di utilizzo di macchine operatrici, devono essere prescritte misure atte a contenere la generazione di emissioni e a evitare la dispersione di polveri.

3. (P) Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. 155/2010, le prescrizioni di cui al comma 2 sono altresì inserite nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, con particolare riferimento alle procedure ambientali relative alla realizzazione di grandi opere.

4. (P) Le prescrizioni del PRQA costituiscono, inoltre, riferimento cogente per gli stabilimenti di cui all'art. 272, comma 1, del d.lgs. 152/2006, ai sensi dell'art. 271, comma 3, del medesimo decreto.

TITOLO II

MISURE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI VALORI LIMITE E DEI LIVELLI CRITICI E PER IL PERSEGUIMENTO DEI VALORI OBIETTIVO

SEZIONE I

MISURE IN AMBITO URBANO

Articolo 12

Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano nei territori dei comuni che ricadono nelle Zone IT0118, IT0119 e IT0120, di cui all'art. 5, interessate da procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria, salvo ove diversamente specificato.

Articolo 13

Limitazione alla circolazione veicolare

1. (P) Per i comuni con più di 10.000 abitanti, individuati con riferimento all'anno 2023, e per i comuni che ricadono nella Zona IT0118, sono confermate le limitazioni alla circolazione veicolare, adottate in attuazione dell'Accordo di bacino padano, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 22-5139 del 5 giugno 2017, e dei successivi provvedimenti attuativi, da ultimo le deliberazioni della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021 e n. 26-3694 del 6 agosto 2021, di seguito richiamate:

- divieto di circolazione, dalle ore 0:00 alle 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi), di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale a Euro 2, per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano;
- divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4;
- divieto di circolazione veicolare, dalle ore 0:00 alle 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi), dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale ad Euro 1.

2. (P) Salvo diverse disposizioni statali, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 del DL 121/2023 (convertito con legge 155/2023), a partire dal 1° ottobre 2025, i Comuni con più di 30.000 abitanti, individuati con riferimento all'anno precedente, estendono le limitazioni alla circolazione veicolare anche ai veicoli dotati di motore diesel, adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3), con omologazione uguale a Euro 5, nella stagione invernale, in coerenza con l'articolazione temporale delle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare per motivi ambientali già vigenti sul proprio territorio per i veicoli diesel con omologazione inferiore a Euro 5.

3. (P) In relazione ai divieti di cui ai commi 1 e 2, sono esentati dalle citate limitazioni strutturali alla circolazione veicolare:

- i veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;
- I veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico, purché dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato oppure oggetto di specifica disposizione statale;
- i veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
- i veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);

- i veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);
- i veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione).

4. Sono fatte salve le specifiche previsioni per veicoli aderenti al servizio Move-In, di cui alla d.g.r. 28 luglio 2020, n. 5-1744, secondo quanto disposto dagli Allegati A, B e C alla determinazione dirigenziale D.D. 7 giugno 2021, n. 357 e sue successive modifiche e integrazioni, fermo restando che il sistema Move-In non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure temporanee di limitazione della circolazione, in previsione di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti.

5. (P) Sono fatte salve le limitazioni temporanee aggiuntive, valide dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, adottate dal Sindaco con propria ordinanza sindacale, in caso di attivazione dei livelli di allerta arancione e rosso del protocollo operativo della Regione (semaforo anti-smog), in conformità con quanto disposto in merito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l.r. 43/2000, da ultimo con la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2021, n. 26-3694.

6. (P) I comuni interessati, di cui ai commi 1, 2 e 5, entro la stagione invernale 2027, individuano e mettono in atto un programma di controllo che definisce le modalità e i sistemi di controllo da adottare per garantire l'efficacia delle limitazioni alla circolazione veicolare per motivi ambientali sui veicoli che accedono e circolano nell'area interessata dalle limitazioni stesse, al fine di assicurare il conseguimento delle riduzioni emissive connesse.

7. (P) Nelle more dell'operatività del programma di controllo, i Comuni effettuano un numero minimo di controlli annuali, garantendo, a partire dall'anno di adozione del PRQA, un numero di controlli non inferiore all'1% degli abitanti (prendendo a riferimento il numero di abitanti dell'anno precedente), numero che dovrà essere adeguatamente incrementato dai comuni nei quali risultino permanere criticità nei valori di ossidi di azoto o particolato atmosferico sulle base delle indicazioni e dei dati di qualità dell'aria certificati da Arpa Piemonte.

8. (P) Nel periodo transitorio, tra l'adozione del PRQA e l'operatività del programma di controllo, almeno il 60% dei controlli è effettuato nei periodi maggiormente oggetto di limitazioni strutturali alla circolazione veicolare, ossia dal primo gennaio fino al 15 aprile e dal 15 settembre fino al 31 dicembre di ogni anno.

9. (P) Le amministrazioni comunali trasmettono all'ufficio regionale competente, entro il 31 maggio di ogni anno, nell'ambito del monitoraggio di cui all'articolo 24, un report periodico, almeno annuale, sull'efficacia del programma di controllo contenente almeno il numero dei controlli di cui ai commi 7 e 8, effettuati nell'anno precedente, inerenti la circolazione veicolare.

10. (P) La concessione di finanziamenti regionali per interventi di mobilità sostenibile, finalizzati all'attuazione delle misure del PRQA, è preclusa nei confronti dei Comuni che non si siano adeguati alle prescrizioni del PRQA, con particolare riferimento a quanto disposto dal presente articolo.

Articolo 14

Misure locali e ulteriori misure finalizzate al contenimento del numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10.

1. (P) Al fine di contenere il numero di superamenti per anno civile del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³, in modo da prevenire la possibilità che venga raggiunto e superato il numero di 35 volte, attualmente consentito, i Comuni adottano nel corso dell'anno specifiche misure aggiuntive a livello locale, finalizzate a ridurre le emissioni delle principali sorgenti emmissive, qualora tale limite venga superato 20 volte, entro il mese di febbraio, oppure 25 volte, entro il mese di novembre, in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio o sul territorio dei Comuni contermini.
2. (P) Le misure aggiuntive a livello locale sono adottate dal Comune, ove è collocata la stazione di monitoraggio, che ha rilevato durante l'anno un numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10 superiore ai valori di cui al comma 1, e da tutti i Comuni contermini, dal momento di tale rilevazione sino al 15 aprile e dal 15 settembre al 31 dicembre del medesimo o anno.
3. (P) Entro tre mesi dall'adozione del PRQA, i Comuni in cui il valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³ è stato superato per più di 35 volte nel corso dell'anno 2023 e i Comuni contermini definiscono, in accordo con le rispettive Province o con la Città Metropolitana di Torino, in particolare per le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) della l.r. 43/2000, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte, le misure aggiuntive di cui al comma 1, da attuarsi nei rispettivi territori di competenza al verificarsi delle condizioni di cui al medesimo comma. In caso di inerzia da parte dei comuni, provvedono le Province o la Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'art. 25, comma 4.
4. (P) Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in attuazione dell'art. 9 del decreto-legge n. 69 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023 n. 103, sentiti il Prefetto o i Prefetti competenti per territorio e gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, dispone la riduzione della velocità di circolazione dei veicoli, su autostrade e strade extraurbane principali, come definite alle lettere A e B dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 285/1992, nei tratti stradali che attraversano i centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità dei centri abitati dei comuni di cui al medesimo comma 1, previa valutazione dell'efficacia della misura da parte di ARPA Piemonte. Gli enti proprietari della strada o i gestori dell'infrastruttura stradale provvedono a rendere noti all'utenza il provvedimento regionale adottato ai sensi del presente comma che trova applicazione fino al 31 dicembre dell'anno di adozione dello stesso.
5. (P) Le amministrazioni comunali comunicano all'ufficio regionale competente, entro il 31 maggio di ogni anno, nell'ambito del monitoraggio di cui all'art. 24, gli atti di adozione e le tipologie di misure attivate nell'anno precedente, dai comuni di cui al comma 2 del presente art.. Parimenti gli enti proprietari della strada o i gestori dell'infrastruttura stradale comunicano all'ufficio regionale competente, entro il 31 maggio di ogni anno, le iniziative assunte, ai sensi del comma 4, nell'anno precedente.

Articolo 15

Ampliamento della forestazione urbana e periurbana

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria previsti dal PRQA, la Regione Piemonte promuove interventi di forestazione urbana e periurbana utili a migliorare le caratteristiche micro-climatiche locali e a creare un ambiente più idoneo alla ciclo-pedonalità, e contestualmente agire come barriera per gli inquinanti e il rumore.

SEZIONE II

MISURE IN TEMA DI TRASPORTI

Articolo 16

Trasporto pubblico locale e regionale

1. Le risorse destinate al rinnovo dei mezzi utilizzati per il trasporto pubblico locale sono destinate, prioritariamente, alla sostituzione dei mezzi più inquinanti, previa rottamazione degli stessi, intendendo per mezzi più inquinanti almeno quelli oggetto, per categoria e classe ambientale, delle limitazioni alla circolazione veicolare di cui all'art. 13, oppure alla conversione degli stessi mezzi da motore termico a elettrico o a idrogeno.

2. A partire dall'anno successivo all'approvazione del PRQA e fino all'integrazione o modifica del Fondo Nazionale Trasporti da parte dello Stato con previsione di ulteriori risorse per i territori soggetti a procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria, la Regione crea un fondo ambientale integrativo, alimentato annualmente con risorse adeguate al raggiungimento degli obiettivi del PRQA, da ripartire sulla base di criteri ambientali, al fine di garantire, per l'intero periodo di durata dei contratti che regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, l'incremento dell'offerta complessiva di trasporto pubblico, almeno durante i periodi dell'anno in cui sono vigenti particolari limitazioni del traffico per motivi ambientali.

Articolo 17

Indicazioni per la pianificazione del servizio di TPL, ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti

1. (P) L'Agenzia della mobilità piemontese prevede, nelle procedure per l'affidamento dei servizi di TPL, misure volte alla riduzione delle emissioni in atmosfera e il monitoraggio delle stesse, almeno annuale.

2. (P) L'Agenzia della mobilità piemontese, ai fini di cui al comma 1, prevede, nei comuni soggetti a limitazioni del traffico per motivi ambientali, l'utilizzo di mezzi con motorizzazione a basso impatto ambientale e comunque non inferiore alle motorizzazioni, oggetto delle limitazioni di cui all'art. 13, e una valorizzazione delle proposte di incremento dell'offerta complessiva di trasporto pubblico, anche intermodale.

3. I gestori dei servizi di TPL trasmettono all'ufficio regionale competente, entro il 31 maggio di ogni anno, un report annuale sugli esiti del monitoraggio di cui al comma 1.

SEZIONE III

MISURE IN MATERIA DI USO SOSTENIBILE DELL'ENERGIA

Articolo 18

Ridefinizione della zona di piano e della zona di mantenimento, di cui alla DGR 4 agosto 2009, n. 46-11968

1. (P) Le disposizioni dello "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento", approvato con deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968, vigenti nella "Zona di piano", si applicano ai comuni che ricadono nelle Zone IT0118, IT0119 e IT0120, di cui all'art. 5, interessate da procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria.

2. (P) Le disposizioni dello "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento", approvato con deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968, vigenti nella "Zona di mantenimento", si applicano ai comuni che ricadono nella Zona IT0121, di cui all'art. 5.

Articolo 19

Misure in tema di utilizzo di fonti di energia rinnovabile

1. (P) A partire dalla data di adozione del PRQA, nel caso di realizzazione di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante, localizzati nei Comuni che ricadono nelle Zone IT0118, IT0119 e IT0120, di cui all'art. 5, interessate da procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria, la copertura della quota dei consumi previsti in progetto, da garantire tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'art. 2, comma 1 dell'allegato III al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, deve essere soddisfatta al netto dell'eventuale contributo fornito dalla combustione delle biomasse.
2. (P) A partire dalla data di adozione del PRQA, nel caso di bandi che utilizzano fondi strutturali finalizzati all'efficientamento energetico, l'incentivazione di interventi di installazione di impianti termici a biomassa è ammessa esclusivamente nei Comuni che ricadono nella Zona IT0121, di cui all'art. 5, non interessata da procedure d'infrazione in materia di qualità dell'aria. Sono esclusi da tale limitazione gli interventi per i quali possa essere dimostrato un miglioramento nel bilancio emissivo tra la situazione ante e post intervento; nel caso di impianti di teleriscaldamento tale miglioramento del bilancio emissivo locale potrà essere conseguito includendo anche interventi su edifici non connessi alla rete.

Articolo 20

Regolamentazione degli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile.

1. Sono fatte salve le disposizioni dello "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento", approvato con deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968, nelle more del relativo aggiornamento.
2. (P) A partire dalla data di adozione del PRQA, l'obbligo di registrazione al Catasto Impianti Termici è esteso agli impianti, nuovi o esistenti, aventi generatori alimentati a biomassa e non esclusivamente destinati alla cottura dei cibi (termocucine a combustibile solido, legna compresa, come definite dalla norma UNI EN 12815; cucine a legna rientranti nella norma UNI EN 13240; cucine alimentate a pellet rientranti nella norma UNI EN 14785), essendo rilevanti ai fini del riscaldamento degli ambienti e per le emissioni derivanti dai processi di combustione associati.
3. (P) A partire dalla data di adozione del PRQA, in tutti i comuni del territorio regionale, il divieto di installazione di generatori alimentati a biomassa con potenza nominale inferiore a 35 kW e aventi prestazioni emissive inferiori alle 4 stelle, secondo la classificazione del decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186, prescritto dalla deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2018, n. 29-7538, è esteso agli impianti non esclusivamente destinati alla cottura dei cibi (termocucine a combustibile solido, legna compresa, come definite dalla norma UNI EN 12815; cucine a legna rientranti nella norma UNI EN 13240; cucine alimentate a pellet rientranti nella norma UNI EN 14785).
4. (D) Entro 6 mesi dalla data di approvazione del PRQA, la Regione definisce le tipologie di impianti, le soglie di potenza e le modalità per registrare sul Catasto Impianti Termici, in via semplificata, i generatori di calore esistenti alimentati a biomassa e le eventuali deroghe temporanee al funzionamento rispetto al quadro normativo cogente.
5. (D) Entro 6 mesi dalla data di approvazione del PRQA, la Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 43/2000, definisce le modalità per acquisire dalla rete di vendita le informazioni relative ai nuovi generatori alimentati a biomassa, con potenza nominale inferiore ai 35 kW, destinati all'installazione in Piemonte e che devono essere comunicate attraverso il Catasto Impianti Termici.

6. (P) A partire dal 1 gennaio 2025, per i nuovi impianti con un generatore alimentato a biomassa di potenza nominale superiore ai 116 kWt, è obbligatorio, in fase di collaudo, effettuare una prova certificata di combustione per determinare i valori di rendimento e di emissioni, registrando sul Catasto Impianti Termici i relativi risultati.

Articolo 21

Implementazione del Catasto Impianti Termici e controlli

1. Le funzioni di controllo sulle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera c) e dell'articolo 45, comma 1, lettera b) della legge regionale 44/2000, sono attribuite:

- ai Comuni sulle emissioni atmosferiche degli impianti termici di civile abitazione;
- alle Province e alla Città metropolitana di Torino sulle emissioni atmosferiche di tutte le altre tipologie di impianti che producono emissioni in atmosfera.

Ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 2, della legge regionale 3/2015, come modificati dall'articolo 83 della legge regionale 15/2020, nell'ambito dei controlli previsti dalla normativa nazionale in materia energetica:

- ARPA è competente a svolgere le ispezioni sugli impianti termici;
- le Province e la Città metropolitana di Torino sono competenti ad eseguire accertamenti, verifiche e a richiedere ad ARPA ispezioni specifiche.

I soggetti deputati all'attività di controllo sugli impianti termici comunicano all'ufficio regionale competente, entro il 31 maggio di ogni anno, nell'ambito del monitoraggio di cui all'articolo 24, il numero dei controlli effettuati nell'anno precedente.

2. (P) A partire dal 1 gennaio 2025, l'obbligo di registrazione al Catasto Impianti Termici è esteso a tutti gli impianti, anche in cogenerazione, nuovi o esistenti, a servizio di reti teleriscaldamento, con potenza termica complessiva inferiore a 1 MW.

SEZIONE IV

MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Articolo 22

Disposizioni in materia di agricoltura

1. (P) Sono fatte salve le disposizioni del Piano stralcio agricoltura, approvato con DCR n. 284–15266 del 27 giugno 2023 e le pertinenti disposizioni in materia di cui alla d.g.r. 9-2916 del 26 febbraio 2021.

2. (P) Per la distribuzione di effluenti zootecnici e digestati non palabili, è fatto divieto di adottare il piatto deviatore e i sistemi di erogazione a pressione superiore alle 2 atmosfere all'uscita del sistema di distribuzione.

3. (P) Al fine di contenere le emissioni di ammoniaca su tutto il territorio regionale, l'Autorità competente, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), prescrive ai nuovi allevamenti zootecnici le migliori tecniche disponibili applicabili ad ogni singola fase dell'allevamento. In relazione alle fasi di stoccaggio e spandimento, le tecniche sono quelle previste dal Piano stralcio agricoltura; relativamente alla fase di stabulazione, non oggetto del Piano stralcio agricoltura, l'Autorità competente si attiene ai criteri descritti nell'azione del PRQA, inerente l'Applicazione delle BAT ai processi produttivi.

TITOLO III

ULTERIORI STRUMENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PRQA

Articolo 23

Disposizioni per la programmazione finanziaria e accordi

1. Anche in attuazione dell'articolo 9, comma 11, del d.lgs. 155/2010, la programmazione regionale delle risorse comunitarie, nazionali e regionali assicura la coerenza con gli obiettivi di miglioramento e tutela della qualità dell'aria previsti dal PRQA.
2. Gli obiettivi di tutela della qualità dell'aria sono attuati anche attraverso la stipula di accordi di programma e protocolli di intesa fra enti pubblici, imprese ed associazioni di categoria, ai sensi della normativa vigente attuativa delle prescrizioni e indirizzi del PRQA.
3. La programmazione regionale di settore si attua previa verifica di compatibilità con gli obiettivi del PRQA, a cura della struttura competente che ne dà atto nel relativo provvedimento.
4. I bandi regionali con effetto sui settori mobilità e trasporti, agricoltura, energia, biomasse e sanità devono prevedere criteri di selezione in conformità con gli obiettivi del PRQA.
5. L'erogazione dei contributi regionali sui settori mobilità e trasporti, agricoltura, energia, biomasse e sanità, è finalizzata anche a favorire il raggiungimento degli obiettivi del PRQA.

Articolo 24

Monitoraggio

1. La verifica dell'attuazione delle disposizioni del PRQA è effettuata, ai sensi della Decisione 2011/850/UE, attraverso il monitoraggio periodico annuale e attraverso quello intermedio, riferito all'anno 2027.
2. (P) Entro il 31 maggio di ogni anno, i soggetti responsabili dell'attuazione delle azioni previste dal PRQA, individuati nelle schede delle azioni, trasmettono all'ufficio regionale competente i dati sullo stato di avanzamento e sugli esiti delle stesse, secondo quanto previsto al capitolo 12 del PRQA.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25

Disposizioni finali

1. Il PRQA entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURP, in esito all'approvazione da parte del Consiglio regionale.
2. Il PRQA, in attuazione dell'articolo 9 del d.lgs. 155/2010, contiene specifiche disposizioni, che costituiscono obbligo di adempimento da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, cui sono rivolte.
3. I soggetti tenuti all'applicazione del PRQA applicano le presenti norme di attuazione, coordinandole con le previsioni contenute negli altri elaborati del PRQA. In caso di difformità tra le previsioni contenute in tali elaborati e le presenti norme di attuazione, prevalgono queste ultime.
4. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. 155/2010 e dell'art. 3, comma 1, lett. h) della l.r. 43/2000, le Province e la Città Metropolitana di Torino, previa diffida ed assegnazione di un congruo termine per provvedere, esercitano il potere sostitutivo nei confronti dei comuni che non recepiscono le disposizioni del PRQA o che adottano provvedimenti non conformi alle medesime disposizioni.

5. Il mancato recepimento delle misure e delle azioni del PRQA costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia della Comunità europea.
6. Per l'attuazione del PRQA, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare, con propria deliberazione, atti di indirizzo e coordinamento, nonché disposizioni tecniche integrative del PRQA.

Articolo 26

Effetti dell'adozione del PRQA e misure di salvaguardia

1. Dalla data di pubblicazione sul BURP del PRQA, come adottato da parte della Giunta regionale, in esito alla procedura di VAS, ai fini del rispetto delle disposizioni dell'articolo 8, comma 2, le amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in merito all'approvazione di strumenti di pianificazione che siano in contrasto con le previsioni del PRQA adottato.
2. Dalla data di pubblicazione sul BURP del PRQA, come adottato da parte della Giunta regionale, in esito alla procedura di VAS, ai fini del rispetto delle disposizioni dell'articolo 11, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, i permessi e gli altri atti di consenso aventi a oggetto interventi, opere o attività, incidenti sulle emissioni in atmosfera, sono rilasciati in coerenza con gli obiettivi del medesimo.
3. Ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 121 del 12 settembre 2023, convertito con legge 6 novembre 2023, n. 155, le disposizioni riportate nel Titolo II, Sezione I - Misure In Ambito Urbano, di cui agli articoli 13 e 14, aventi valore di prescrizione, hanno effetto dalla data di pubblicazione sul BURP del PRQA, come adottato da parte della Giunta regionale, in esito alla procedura di VAS, e restano in vigore fino alla data di approvazione del medesimo e comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, in assenza di approvazione da parte del competente organo consiliare.
4. Ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 121 del 12 settembre 2023, convertito con legge 6 novembre 2023, n. 155, le disposizioni riportate nel Titolo II, Sezione II - Misure in materia di Trasporti, di cui all'articolo 17, aventi valore di prescrizione, hanno effetto dalla data di pubblicazione sul BURP del PRQA, come adottato da parte della Giunta regionale, in esito alla procedura di VAS, e restano in vigore fino alla data di approvazione del medesimo e comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, in assenza di approvazione da parte del competente organo consiliare.
5. Ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 121 del 12 settembre 2023, convertito con legge 6 novembre 2023, n. 155, le disposizioni riportate nel Titolo II, Sezione III - Uso sostenibile dell'energia, di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21, aventi valore di prescrizione, hanno effetto dalla data di pubblicazione sul BURP del PRQA, come adottato da parte della Giunta regionale, in esito alla procedura di VAS, e restano in vigore fino alla data di approvazione del medesimo e comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, in assenza di approvazione da parte del competente organo consiliare.
6. Ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 121 del 12 settembre 2023, convertito con legge 6 novembre 2023, n. 155, le disposizioni riportate nel Titolo II, Sezione IV - Agricoltura, di cui all'articolo 22, aventi valore di prescrizione, hanno effetto dalla data di pubblicazione sul BURP del PRQA, come adottato da parte della Giunta regionale, in esito alla procedura di VAS, e restano in vigore fino alla data di approvazione del medesimo e comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, in assenza di approvazione da parte del competente organo consiliare.

